

Note sulle dichiarazioni sostitutive

IL DPR 445/2000 HA **MODIFICATO** NOTEVOLMENTE LA PRECEDENTE NORMATIVA ! Ha anche abrogato la legge 15/1968 e altre leggi successive nella stessa materia.

La legge 15/1968, istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che l'autocertificazione doveva essere sottoscritta e **autenticata**. Poi è stata abrogata.

Ora vige il DPR 445/2000 : non è più necessario autenticare la firma, tranne pochissime eccezioni riguardanti certi benefici economici, che vedremo più oltre. Tuttavia le sole dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prevedono l'obbligo di alcune semplici formalità per la firma, che pertanto l'impiegato che le riceve deve verificare e attuare.

Il cittadino italiano e il cittadino dell'Unione Europea nei suoi rapporti:

- con la Pubblica Amministrazione,
- con i gestori di servizi pubblici in qualità di utente,
- con i soggetti privati che vi consentano,

può produrre in sostituzione delle certificazioni e documentazioni richieste

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR 445/2000)
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000)

Non è possibile sostituire con autocertificazione solo....

Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, **rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero**.

Inoltre, non è possibile sostituire con autocertificazione i **certificati medici, sanitari**, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore (art. 49 DPR 445/2000).

Art. 49 Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

Anche i cittadini extracomunitari possono, ma con limiti (importante può riguardare alunni immigrati !!!)

Anche i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono produrre autocertificazione, ma limitatamente ai dati verificabili presso le pubbliche amministrazioni italiane (art. 3 DPR 445/2000).

- **Per i cittadini comunitari** si applicano le stesse modalità previste per gli italiani
- **I cittadini non comunitari** possono avvalersi dell'autocertificazione solo se legalmente dimoranti in Italia (cioè in possesso di permesso o carta di soggiorno) e per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili da soggetti pubblici o privati italiani (es.: non possono autocertificare il matrimonio se è stato celebrato all'estero; potranno invece avvalersi dell'autocertificazione se il matrimonio è stato celebrato in Italia da autorità italiane, cioè se esiste in qualche comune italiano il relativo atto)

Articolo 3 - Soggetti

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano **ai cittadini italiani e dell'Unione europea**, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.

2. **I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia**, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o **attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.**

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, **i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.**

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati **dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale**, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

-

Requisiti per fare le dichiarazioni sostitutive

Il dichiarante dev'essere **maggiorenne**.

Per i minori, la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore. Per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore. In questi casi, il dichiarante deve indicare i suoi dati anagrafici e la sua qualità di esercente la potestà o di tutore. Ovviamente la dichiarazione sostitutiva di certificato riguarderà esclusivamente il rappresentato (cioè il minore o l'interdetto). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sarà fatta nell'interesse del rappresentato (cioè il minore o l'interdetto), ma potrà riguardare stati, fatti o qualità che riguardano il rappresentato stesso o altra persona ma nell'interesse del rappresentato. Poiché nella scuola i casi di dichiarazioni rese per conto di minori sono la maggioranza, abbiamo predisposto specifici moduli per Genitori di minorenni e Tutori. Anche per i dipendenti, che talvolta devono fare dichiarazioni per conto dei figli minori, abbiamo preferito inserire dichiarazioni sostitutive per Genitori di minorenni e Tutori. In entrambi i casi, poiché talora i Genitori di minorenni devono fare dichiarazioni sostitutive che riguardano se stessi abbiamo inserito anche i normali moduli per dichiarazioni sostitutive.

Validità temporale delle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale delle certificazioni che sostituiscono (art. 48 DPR 445/2000).

Art. 41 Validità dei certificati

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.

Art. 37 Esenzioni fiscali

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.

Art. 42 *Certificati di abilitazione*

1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, ancorché definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".

Obbligo per ogni amministrazione pubblica di predisporre i moduli (ART. 48)

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.[Ora art. 13 del DLgs 196/2003]

A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni si possono autocertificare solo questi stati, fatti e qualità personali :

Si può autocertificare qualsiasi cosa ? NO !!!

Solo una o più delle seguenti circostanze, appartenenti al seguente elenco preciso e tassativo di certificazioni possibili. Tutti gli altri stati, fatti e qualità personali non inseriti nel seguente elenco possono essere comprovati esclusivamente mediante dichiarazione sostitutiva di ATTO DI NOTORIETA' !

Elenco delle dichiarazioni sostitutive di certificazione consentite:

Dati anagrafici e di stato civile

- Nascita
- Residenza
- Cittadinanza
- Godimento dei diritti politici
- Stato civile
- Esistenza in vita
- Nascita dei figli
- Morte del coniuge, del genitore, del nonno, del figlio, del nipote
- Maternità
- Paternità
- Separazione o comunione dei beni
- Stato di famiglia
- Tutte le annotazioni contenute nei registri di stato civile

Titoli di studio e qualifiche professionali

- Titolo di studio
- Qualifica professionale
- Esami sostenuti
- Titolo di specializzazione
- Titolo di abilitazione
- Titolo di aggiornamento
- Titolo di qualificazione tecnica
- Titolo di formazione

Situazione economica - fiscale e reddituale

- Reddito
- Situazione economica
- Assolvimento obblighi contributivi
- Possesso e numero di codice fiscale
- Possesso e numero di partita IVA
- Tutti i dati contenuti nell'anagrafe tributaria
- Qualità di vivenza a carico

Altri dati

- Iscrizione in albi/elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni
- Posizione agli effetti degli obblighi militari
- Stato di disoccupazione

- Qualità di pensionato e categoria di pensione
- Qualità di casalinga
- Qualità di studente
- Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali
- Legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche
- Tutore
- Curatore
- Non aver riportato condanne penali
- Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- Non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale

<<Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita; (*)
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.>>

(*) Può essere autocertificato la data e luogo di nascita (nient'altro relativamente alla nascita)

Si noti che l' Estratto dell'atto di nascita serve a certificare il cognome, il nome, nomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, numero dell'atto ed eventuali annotazioni marginali. (annotazione di matrimonio, divorzio, morte ecc...). Su richiesta dell'interessato possono essere indicate le generalità dei genitori dell'interessato. Esso ha validità illimitata.

Il certificato di nascita serve a certificare il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita ed il numero dell'atto di nascita. Esso ha validità illimitata.

La copia integrale dell'atto di nascita è la fotocopia perfetta dell'atto di nascita contenente tutte le annotazioni marginali. Essa ha validità illimitata.

Nei casi in cui servono certificazioni aggiuntive rispetto alla pura data e luogo di nascita, si dovrà ricorrere alla certificazione vera e propria. Però è necessario andarci cauti, perché sono previste pesanti sanzioni per il dipendente pubblico che rifiuta le dichiarazioni sostitutive (vedi il capitoletto alla fine del presente file).

Però bisogna tener conto di cosa dice l'articolo 44 -Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero, **vengono acquisiti d'ufficio**.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.

Come funziona la dichiarazione sostitutiva di certificazione

- Va presentata in carta semplice, firmata dall'interessato, senza autentica di firma e senza bollo.
- Può essere presentata da un'altra persona o essere inviata per posta o via fax.

possono fare l'autocertificazione:

- I cittadini italiani
- I cittadini della Comunità Europea
- I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani.

Le Dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono solo essere firmate, niente autenticazione della firma o altre formalità

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni): è necessario SOLO compilare il modulo previsto e firmarlo. Non è soggetto ad alcuna autenticazione o altra formalità. Invece, una forma leggerissima di quasi-autenticazione (ma non la vera e propria autenticazione !) è prevista, in forme diverse, solo per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Modalità di invio e di sottoscrizione

DPR 445/2000 - Art. 38 –Modalità di invio e sottoscrizione

1) Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate **anche per fax** e via telematica.

2) Le istanze e le dichiarazioni inviate **per via telematica** sono valide:

- a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
- b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi).

Sono nulle le dichiarazioni sostitutive di certificazione:

- **relative a fatti, stati e qualità non compresi nell'elenco tassativo (o nei casi di esclusione già illustrati o relativi a cittadini stranieri)**
- **rese su moduli carenti di:**
 1. **richiamo alle responsabilità penali per la falsa dichiarazione di cui all'art. 76 (questo requisito è espressamente previsto dall'art. 48)**
 2. **richiamo all'informativa sui dati personali (è espressamente previsto dall'art. 48 come requisito, ma dubitiamo che renda nullo l'atto)**

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni può essere <contestuale> a un'istanza.

In pratica può essere inserita dentro un'istanza, però deve rispettare i requisiti formali previsti.

B) Con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà si può certificare tutto il resto, tranne

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio consiste in una libera dichiarazione riguardante fatti, stati e qualità personali che sono a diretta conoscenza dell'interessato, ma che non possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione perché non rientrano nell'elenco tassativo sopra riportato.

Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (non ricompresi alla lettera "A" precedentemente descritta) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

L'INTERESSATO DICHIARA DI AVERE CONOSCENZA DIRETTA DI QUANTO DICHIARATO (naturalmente deve averla realmente !)

Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.

La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Essa può anche comprovare:-

-la conformità all'originale di alcune categorie di atti e documenti

-lo smarrimento (ma non il furto) di documenti al fine di ottenere il rilascio di duplicati, ma solo se la legge non preveda l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria. (Detto obbligo sussiste ad esempio nei confronti del passaporto e della carta d'identità).

Può riguardare anche fatti, stati e qualità personali **di altro soggetto** dei quali il dichiarante abbia diretta conoscenza, ma la conoscenza dev'essere resa nell'interesse del dichiarante stesso. Se il dichiarante agisce come legale rappresentante di un terzo (genitore di minore, tutore) ovviamente si deve intendere come se la dichiarazione fosse resa dall'interessato rappresentato.

Sono esclusi ...

Non possono essere inseriti in un atto di notorietà stati, fatti o qualità personali che sono nell'elenco delle certificazioni di cui al punto A. Bisogna ricorrere inevitabilmente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione !

Sono esclusi gli impegni per il futuro

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, **non può contenere manifestazioni di volontà**, quali deleghe configuranti una procura, autorizzazioni, rinunce, mandati, accettazioni, impegnative, assensi, liberatorie, giuramenti, garanzie, ecc., nonché promesse di adempimenti futuri o la costituzione, modificazione o estinzione di rapporti giuridici di diritto privato - contratti, che rientrano nella esclusiva competenza del notaio.

Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

SONO PREVISTE FORMALITÀ' OBBLIGATORIE PER LA RICEZIONE

DPR 445/2000 - Art. 38 –Modalità di invio e sottoscrizione

1) Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2) Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:

- a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
- b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi).

3) Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. “

In pratica Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà DEVONO IN ALTERNATIVA:

- essere firmate in presenza dell'impiegato addetto alla ricezione (che deve verificare l'identità, senza prendere nota degli estremi oppure conosce di persona il dichiarante)
- spedire per fax o posta o consegnare tramite incaricato, ma allegando copia semplice di un documento d'identità valido. In questo caso l'impiegato ricevente deve collocare nel fascicolo tale copia fotocopia.
- Utilizzare gli strumenti telematici che confermano l'identità

Sottolineiamo che, nel caso si usi la consegna indiretta, la copia del documento dev'esserci e deve essere conservata in fascicolo personale ! Gli addetti di segreteria devono esserne ben informati !

Bastano le formalità sopra descritte, non serve l'autentica della firma (tranne pochi casi)

L'AUTENTICA DELLA FIRMA è **l'attestazione** da parte di un funzionario pubblico - che la firma è stata apposta in sua presenza previa identificazione del dichiarante

Per l' **autentica della firma** si deve presentare personalmente l'interessato, che deve apporre la propria firma alla presenza del dipendente addetto, il quale procede all'autenticazione previa identificazione dell'interessato e apponendo timbri che riproducono una determinata formula.

L'autentica di firma non serve per le domande e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di

notorietà che sono destinate ad una Pubblica Amministrazione.

L'autentica della firma della firma rimane necessaria per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a **privati**, come banche o assicurazioni, e per le domande a **Enti Pubblici di riscossione di benefici economici (pensioni o contributi) da parte di altre persone.**

Sono nulle le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:

- relative a impegni o deleghe (o nei casi di esclusione già illustrati o relativi a cittadini stranieri)
- rese su moduli carenti di:
 1. richiamo alle responsabilità penali per la falsa dichiarazione di cui all'art. 76 (questo requisito è espressamente previsto dall'art. 48)
 2. richiamo all'informativa sui dati personali (è espressamente previsto dall'art. 48 come requisito, ma dubitiamo che renda nullo l'atto)
- Ricevute senza osservare le modalità previste dall'art. 38 (firma di fronte all'impiegato pubblico che riceve il documento, oppure allegazione di copia del documento d'identità con conseguente conservazione della stessa nel fascicolo oppure uso di riconoscimento digitale)
-

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere <contestuale> a un'istanza?

In pratica può essere inserita dentro un'istanza, rispettando i requisiti formali previsti ?
Purtroppo l'art. 46 lo dice espressamente per le dichiarazioni sostitutive di certificazione, mentre tace in proposito per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Per analogia, i più ritengono che sia possibile, tant'è che è invalsa la pratica di usare spessissimo questa soluzione all'interno di istanze. Ci soccorre anche l'Articolo 40 Certificazioni contestuali

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento

Soccorre anche l'articolo 48 - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni **inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.**

Noi raccomandiamo in questi casi di evidenziare all'interno del modulo la parte di esso in cui inizia una dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, citando chiaramente l'art. 47 e inserendo i tutti i requisiti formali.

Sono anche numerosi i casi in cui un'istanza contiene sia dichiarazioni sostitutive di certificazione che di atti di notorietà. In questi casi ci sembra, nello spirito della norma, che si possa fare con un'unica sottoscrizione del dichiarante, purché essa sia basata sulle regole formali un po' più forti previste per la d.s. dell'atto di notorietà.

Infine, molti moduli alternano parti che consistono in d.s. di certificazione con altre parti dedicate a d.s. di atto di notorietà, cui seguono di nuovo le prime e poi le seconde.

In tali casi il nostro consiglio è di separare il più nettamente possibile le due parti, dando specifica intestazione a ciascuna sezione del modulo.

Se non è possibile questa separazione, riteniamo che nello spirito della norma sia possibile un'intestazione unica in cui si fa riferimento sia all'art. 46 che all'art. 47.

In particolare sottolineiamo:

La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione. (art. 39)

APPROFONDIMENTI SU TUTTE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Accertamento di veridicità di quanto dichiarato dal cittadino

L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino. E' evidente che le norme, semplificando l'azione amministrativa, vogliono anche creare fra Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa collaborazione. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d'altra parte, punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso.

Articolo 43 - Accertamenti d'ufficio

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante effettuata, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica.
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

In caso di mancato accoglimento delle dichiarazioni sostitutive

Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.

Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il **responsabile della pratica inoltrata**, richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere il **numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento attribuito**.

Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore, il cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti relativi.

Ottenuti i dati, il cittadino **dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** segnalando anche, per conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica **al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione** e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA.

La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni della **reclusione fino a un anno o della multa fino a due milioni di lire**. Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.

La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele, istanze o quant'altro. Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.

Commento:

Prima di chiedere ai cittadini un certificato, è necessario pensare bene se può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva (quasi sempre). Tuttavia ci sono poche leggi particolari che impongono il certificato.

La normativa sulle sanzioni per i dipendenti pubblici

Articolo 73 - Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, **sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.**

Articolo 74 - Violazione dei doveri d'ufficio

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la **mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive** di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

- a) **la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43 (*), ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva;**
- b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
- c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita.

(°)Articolo 43 - Accertamenti d'ufficio

1. **Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare.**

La normativa sulle sanzioni per il cittadino dichiarante

Articolo 75 - Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 76 - Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Puoi consultare ESEMPI DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE nella modulistica.